Prot. n. 2884 Ordinanza n. 5

IL SINDACO

Premesso che:

* La lotta contro le mosche ed altri agenti infestanti va condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenza, prioritariamente per mezzo di azioni di prevenzione e di bonifica dell’ambiente ed usando prodotti chimici disinfestanti, ad integrazione delle operazioni di igiene dell’ambiente, solo in caso di necessità;
* Il Comune garantisce la pulizia dell’abitato, la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la manutenzione e la pulizia periodica dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
* Visto il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.U.R. zona territoriale 11
* Visto il D.Lgs. 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni
* Visto il DM 19/4/99 “Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola”;
* Visto il D.Lgs. 99/92 concernente la protezione del suolo nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
* visto il Regolamento di Igiene;
* visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**O R D I N A**

1. In tutti gli esercizi, depositi e fabbriche dove si trovano a qualunque titolo, nonché dove si lavorano prodotti organici suscettibili di attirare insetti, devono essere adottati metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
2. I proprietari di terreni incolti, di spazi privati, (quali cortili, anditi corti interne, corti interne, aree fabbricabili, zone verdi, giardini terreni agricoli adiacenti alle fabbricazioni) devono procedere alla loro periodica manutenzione tenendoli sempre sgomberi da accumuli di letame, detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, nonché da vegetazione erbacea incontrollata e da qualsiasi tipo di rifiuto.
3. I soggetti indicati nei punti precedenti dovranno provvedere a proprie spese a trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti ;
4. È necessario che il letame e la pollina siano fatti maturare almeno per 60 giorni prima dell’uso e siano posti in un luogo delimitato in modo che siano facilmente trattabili con disinfettanti gli elementi di copertura del cumulo;
5. I titolari di aziende zootecniche sono tenuti a predisporre un programma dei trattamenti di disinfestazione. I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del titolare/conduttore dell’azienda, anche in registri già in uso in azienda in cui vanno indicati la data del trattamento, il nome commerciale del prodotto impiegato e relative dosi di utilizzo. Nel caso in cui il servizio venga effettuato da ditta esterna, farà fede l’annotazione firmata in calce dall’operatore che ha eseguito l’intervento. Tale registrazione dovrà essere tenuta a disposizione dagli organi di vigilanza per almeno un anno dall’ultimo trattamento. Possono far fede dell’avvenuto trattamento copia delle fatture relative agli acquisti dei prodotti impiegati per il contenimento delle infestazioni.
6. Le lettiere degli allevamenti avicoli che presentano infestazioni in atto dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall’interno dei capannoni. Le operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche devono essere condotte in assenza di precipitazioni atmosferiche e, per lo spandimento dei liquami zootecnici, nel rispetto dei periodi di divieto previsti dalle norme Regionali. Gli affluenti zootecnici e le sostanze organiche a rischio di infestazione moschicida non sottoposti a processi tecnologici di stabilizzazione (fanghi di depurazione, residui vegetali putrescibili, ecc.) utilizzati per la concimazione dei campi sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati immediatamente e comunque entro ventiquattro ore dall’inizio delle operazioni di spandimento. Nei terreni distanti meno di Km 1 (uno) dai centri abitati, l’interramento deve essere contestuale, e comunque deve essere completato entro le successive sei (6) ore dall’inizio delle operazioni di spandimento. L’interramento deve avvenire tramite aratura ovvero tramite iniezione diretta di ripper. Nei frutteti inerbiti, nei prati pascoli o negli erbai, fatti salvi i periodi di divieto di spandimento dei liquami zootecnici previsti, è ammesso l’utilizzo di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere, senza l’obbligo di interramento, solo se preventivamente sottoposte a processi di stabilizzazione quali il compostaggio, la maturazione in cumulo o l’ossidazione tali da evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esaltazioni maleodoranti e di insetti.
7. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche in genere non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, predisposti in attesa della distribuzione sul terreno in zona agricola, non potranno permanere per più di 2 giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti, nonché la produzione di liquidi di sgrondo in caso di precipitazioni atmosferiche. Qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante. Dovranno inoltre essere evitate percolazioni di inquinanti nei terreni limitrofi. I cumuli di effluenti zootecnici (letame, lettiere avicole ecc.), potranno avere un volume proporzionato alle dimensioni dell’appezzamento da concimare, in modo da non superare il massimo quantitativo di azoto distribuibile complessivamente mediante concimi organici e/o di sintesi su suolo agricolo. Detti cumuli non potranno permanere sul terreno per un periodo superiore a mesi sei (6).
8. Tutti coloro che all’interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, devono ricoprire il carico con un telone impermeabile al fine di assicurare che il trasporto stesso avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori.
9. I trattamenti con insetticidi adultici nei centri abitati e nel territorio comunale in generale possono essere adottati solo dopo una accurata valutazione dei vantaggi e degli svantaggi per la salute dell’ambiente e della popolazione. Vanno comunque privilegiati, in caso di necessità, prodotti larvicidi con elevata specificità da utilizzarsi sulle fonti di infestazione. Il Comune e l’A.S.U.R. adotteranno iniziative di educazione sanitaria rivolte ai cittadini e finalizzata alla incentivazione di attività di piccola bonifica ambientale.
10. È vietato, sia sul suolo pubblico che su quello privato, produrre o mantenere ristagni di acqua, pozzi, cisterne, recipienti contenenti acqua o comunque raccolte di acqua permanenti per più di una settimana senza una difesa meccanica che impedisca lo sviluppo di zanzare. I pozzetti fognari condominiali e i pozzetti che convogliano le acque piovane delle caditoie dei tetti e dei piazzali privati, dovranno essere sottoposti a periodici trattamenti larvicidi.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare:

* Per i punti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10, con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
* Per il punto 6 con l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00.

Dalla Residenza Municipale, li 26.05.2011

IL SINDACO

Dr.ssa Giusy Scendoni